



DELIBERAZIONE NR. V/

48000

SEDUTA DEL -8 FEB. 1994

Presidente: Fiorinda GHILARDOTTI

Presenti gli Assessori regionali:

Giancarlo MORANDI - *Vice Presidente*

Fiorello CORTIANA

Guido GALARDI

Carlo MONGUZZI

Henry Richard RIZZI

Fabio SERENI

Con l'assistenza del Segretario: Giorgio FERMO

Su proposta dell'Assessore:


AMBIENTE ED ENERGIA

OGGETTO:

L.R. 94/80 e D.P.R. 915/82.

Autorizzazione alla Ditta LOGICA S.R.L. con sede in Piazza della Repubblica 2, Bergamo ed impianto sito in Loc. Cascina Nuova, Pontirolo Nuovo (BG) all'ampliamento dell'impianto di ammasso temporaneo del percolato della discarica per rifiuti speciali.

DELIBERAZIONE NON SOGGETTA AL CONTROLLO AI
SENSI DELL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 40/1993, COME
MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL D. Lgs. N. 479/1993.



PREMESSO che con D.G.R. 22663 del 31/7/87 la ditta LOGICA SRL con sede in P.zza Repubblica 2, Bergamo è stata autorizzata alla costruzione ed all'esercizio di una discarica di rifiuti speciali e tossici e nocivi, sita in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) - Loc. Cascina Nuova;

RILEVATO che con successiva D.G.R. 34949 del 19/7/88 è stato preso atto della variazione della ragione sociale in "LOGICA S.P.A.", ed è stato autorizzato l'aumento della potenzialità dello stesso impianto ad oltre 100 tonnellate/giorno;

RICHIAMATA la precedente D.G.R. 52945 del 20/3/90 di autorizzazione alla ditta LOGICA S.R.L. con sede in Piazza della Repubblica 2, Bergamo all'ampliamento, per soli rifiuti speciali, della discarica per rifiuti speciali e tossico nocivi sita in Comune di Pontirolo Nuovo (BG) - Loc. Cascina Nuova, già autorizzata con D.G.R. nn. 22663 del 31/7/87 e 34949 del 19/7/88 così come modificata, per quanto attiene al piano di gestione, con D.G.R. 17862 del 23/12/91;

RICHIAMATA altresì la D.G.R. 40328 del 05/08/93 di autorizzazione alla ditta LOGICA S.R.L. con sede in Piazza della Repubblica 2, Bergamo ed impianto sito in Loc. Cascina Nuova, Pontirolo Nuovo all'esercizio dei settori n. 5, 6, 7 e 8 della discarica per rifiuti speciali;

ESAMINATA l'istanza pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 25/11/93, di cui al Prot. 55537, presentata dalla Ditta stessa e tendente ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di una nuova vasca di ammasso temporaneo del percolato in aggiunta alle esistenti;

ATTESO che nella discarica stessa sono già attive tre vasche per l'ammasso temporaneo del percolato per una volumetria totale pari a 3.000 mc e che la nuova vasca verrebbe realizzata le stesse modalità costruttive delle esistenti e pertanto con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione in elevazione dal piano campagna;
- argini perimetrali costituiti da ossatura in residui a base di solfato, adeguatamente compattati, ricoperti esternamente da strato di argilla di 60 cm protetto da strato di terra di coltivo di 40 cm ed internamente da telo in HDPE di 2 mm poggiate, sulle sponde, su strato di tessuto non tessuto, e, sulla base, su strato di sabbia;
- volume utile pari a 2.000 mc;
- ubicazione all'interno del perimetro della discarica nelle adiacenze dalle esistenti;

CONSIDERATO che la richiesta dell'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di tale nuova vasca viene motivata





dal fatto che, a fronte di fenomeni di piovosità eccezionale con conseguente ingente produzione generalizzata di percolato, si hanno contrazioni nei ritiri del percolato da parte degli impianti di trattamento dello stesso;

VISTO che il Comitato Tecnico ex art.17 della L.R. 94/80 nella seduta del 21/12/93 ha espresso parere favorevole alla realizzazione ed all'esercizio dell'ulteriore vasca di ammasso temporaneo del percolato prodotto nella scarica di rifiuti speciali della Ditta LOGICA S.R.L. alle condizioni espresse nel deliberato che segue;

RILEVATO che con nota 24/12/93, pervenuta al Settore Ambiente ed Energia a mezzo telefax di cui al Prot.61768 del 27/12/93, la Provincia di Bergamo trasmette copia della Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1793 del 22/12/93 di espressione di parere favorevole a condizione che:

- il telo in HDPE sia protetto da un manto in tessuto-non tessuto;
- il tratto di ancoraggio dello stesso telo in HDPE sia previsto di maggior lunghezza al fine di poter garantire l'integrità del sistema in caso di eventuali cedimenti;
- la vasca sia comunque smantellata una volta esaurita la scarica;

VISTO che con nota pervenuta al Settore Ambiente ed Ecologia il 21/11/93 di cui al Prot. 55537 l'istanza presentata è stata corredata di tutta la documentazione prevista dalla D.G.R. 8462 del 2/5/91, che determina la "Documentazione di rito da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di smaltimento rifiuti", per quanto attiene le attività svolte per conto terzi ed in particolare dal certificato antimafia previsto dalla Legge 19/3/90 n. 55;

RITENUTO che la verifica delle condizioni previste dall'art.7 della legge sopra citata sarà effettuata prima della notifica del presente atto e che, di conseguenza, l'efficacia dell'atto stesso è subordinata all'esistenza dei requisiti richiesti;

RITENUTO altresì di demandare alla Provincia di Bergamo il controllo sull'adempimento da parte della Ditta LOGICA S.R.L. delle presenti prescrizioni ai sensi dell'art. 11 della L.R. 94/80, dell'art. 7 del D.P.R. 915/82, dell'art. 15 del R.R. 3/82 nonché l'adozione di eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della stessa L.R. 94/80;

RITENUTO di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni di cui alla delibera di autorizzazione n. 40328 del 05/08/93, che non siano in contrasto con quelle del presente atto, ad eccezione del valore della fidejussione;

VISTA la D.G.R. n. IV/24447 del 9/10/87 con la quale vengono dettate, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 94/80 e successive modifiche ed integrazioni, disposizioni in materia di scarica;





zie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati all'esercizio di attività ed impianti di smaltimento e trattamento rifiuti;

RITENUTO di fissare, per la vasca di ammasso temporaneo del percolato, una fidejussione di L. 200.000 al mc per un valore pari a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni);

RITENUTO di autorizzare la ditta LOGICA S.R.L. con sede in Piazza della Repubblica 2, Bergamo ed impianto sito in Loc. Cascina Nuova, Pontirolo Nuovo (BG) alla realizzazione ed all'esercizio della nuova vasca di ammasso temporaneo del percolato prodotto dalla discarica di rifiuti speciali secondo il progetto presentato ed alle condizioni espresse nel deliberato che segue;

RITENUTO di disporre che il rilascio del presente atto, mediante notifica ai soggetti interessati, sia subordinato all'accettazione da parte della Regione Lombardia della garanzia finanziaria, di cui al punto precedente;

VISTA la Legge Regionale 7 Giugno 1980, n. 94;

VISTO il Regolamento Regionale 9 Gennaio 1982, n. 3;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1982, n. 915;

VISTA la Deliberazione 27 Luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del D.P.R. 915/82 pubblicata sul Suppl. n. Ord. rio alla G.U.R.I. n. 253 del 13 Settembre 1984;

VISTA la Legge Regionale 10 Settembre 1984, n. 54;

VISTA la Legge 29 Ottobre 1987, n. 441;


VISTA la Legge 9 Novembre 1988, n. 475;

VISTA la Legge 19 Marzo 1990, n. 55;

VISTO l'art. 6, I comma della L.R. 94/80 per il quale "La costruzione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di smaltimento sono soggetti ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi dalla giunta regionale,...";

RICHIAMATI gli artt. 6 e 16 del D.P.R. 915/82 per i quali compete alle Regioni l'autorizzazione ad imprese od enti ad effettuare lo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi nonchè il titolo III dello stesso D.P.R. sul "Regime delle attività di smaltimento dei rifiuti tossici nocivi";

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 479/1993;





A voti unanimi espressi nelle forme di legge

D E L I B E R A

1. di autorizzare la ditta LOGICA S.R.L., con sede in Piazza della Repubblica 2 Bergamo, alla realizzazione e all'esercizio della nuova vasca di ammasso temporaneo del percolato prodotto dalla discarica per rifiuti speciali, sita in Loc. Cascina Nuova, Pontirolo Nuovo (BG) e già autorizzata con D.G.R. 40328 del 05/08/93, sulla base del progetto presentato, così come riportato in premessa e con le seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere rispettate le condizioni e le prescrizioni di cui alle precedenti D.G.R. n. 52945 del 20/3/90, n. 17862 del 23/12/91 e n. 40328 del 05/08/93 che non siano in contrasto con quelle del presente atto;
 - b) siano rispettate le condizioni poste dalla Provincia di Bergamo nell'espressione del proprio parere ed in particolare:
 - il telo in HDPE sia protetto da un manto in tessuto non tessuto;
 - il tratto di ancoraggio dello stesso telo in HDPE sia previsto di maggior lunghezza al fine di poter garantire l'integrità del sistema in caso di eventuali cedimenti;
 - c) la vasca di cui alla presente autorizzazione dovrà essere smantellata una volta esaurita la discarica;
2. di fissare l'ammontare della garanzia fidejussoria relativa alla nuova vasca di ammasso temporaneo del percolato in L. 400.000.000 (quattrocentomilioni). Tale garanzia deve essere prestata in conformità alle disposizioni impartite con D.G.R. n. IV/24447 del 9/10/87. Lo svincolo della cauzione sarà operato dopo il collaudo da parte della Provincia di Bergamo delle opere di recupero ambientale;
3. di disporre che il presente atto verrà notificato ai soggetti interessati dopo che l'amministrazione regionale avrà provveduto alla verifica delle condizioni previste dall'art. 7 della L. 55/90, nonché all'accettazione della garanzia finanziaria di cui al punto 2.;
4. di dare atto che il mancato soddisfacimento delle condizioni di cui all'art. 7 della L. 55/90, nonché l'omessa presentazione della garanzia finanziaria, ovvero la difformità della stessa al testo prescritto, comporterà l'inefficacia del presente provvedimento ai sensi degli artt. 1 e 2 della L.R. 54/84;





5. l'efficacia della prescritta autorizzazione decorre, in ogni caso, dalla data della notificazione della presente deliberazione;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della L.R. 94/80 o a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazioni del presente provvedimento. L'autorizzazione è in ogni caso subordinata alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire nella materia;
7. di disporre che le ispezioni ed i controlli siano da effettuarsi a cura dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo a cui è delegata l'attività di controllo ex art. 11 della L.R. 94/80 e degli artt. 7 e 11 del D.P.R. 915/82. La stessa Amministrazione dovrà provvedere a verificare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione anche con riferimento all'art. 23 del R.R. 3/82 ed al punto 4 paragrafo 4.2.3.2 della Deliberazione C.I. del 27/07/84 oltre ad adottare, se del caso, gli eventuali provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della L.R. 94/80 e dell'art. 16 del R.R. 3/82;
8. di disporre la notifica del presente atto alla ditta interessata, alla Provincia di Bergamo territorialmente competente ed al Comune di Pontirolo Nuovo dove è ubicato l'impianto.

IL PRESIDENTE

F. Milcarola

Il Segretario

[Handwritten signature]



REGIONE LOMBARDIA
Segreteria della Giunta Regionale

La presente deliberazione si compone di
n. 31 pagine, di cui n. 1 pagine
di allegati che formano parte integrante
della stessa.

Il Segretario della Giunta

